

# Codice statutario dell’Agenzia nazionale svedese per l’alimentazione

ISSN 1651-3533

---

## Regolamento dell’Agenzia nazionale svedese per l’alimentazione relativo allo

LIVSFS 0000:0

(H 00)

Publicato il

[Cliccare qui per inserire la data.](#)

Adottato il [Cliccare qui per inserire la data.](#)

In virtù delle sezioni 5-7, 30 e 31 dell’ordinanza alimentare (2006:813), l’Agenzia svedese per l’alimentazione stabilisce<sup>1</sup> quanto segue.

### Ambito di applicazione

**Sezione 1** Il presente regolamento contiene disposizioni relative allo snus, ai prodotti simili allo snus e al tabacco da masticare, destinati a essere messi a disposizione dei consumatori sul mercato svedese.

Le disposizioni relative ai prodotti disciplinati dal presente regolamento sono previste anche dalla legge (2018:2088) sul tabacco e prodotti analoghi e dalla legge (2022:1257) sui prodotti a base di nicotina senza tabacco.

### Termini e definizioni

**Sezione 2** Ai fini del presente regolamento:

1. il termine “additivi alimentari” è definito nel regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari;
2. i seguenti termini sono definiti nel regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli

---

<sup>1</sup> Cfr. direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione.

aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE:

- aroma;
  - aromatizzanti di affumicatura; e
  - prodotti alimentari con proprietà aromatizzanti; e
3. per materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari si intendono i materiali e gli oggetti disciplinati dal regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE.

## **Ingredienti**

**Sezione 3** A eccezione del tabacco e della nicotina, e degli ingredienti specificamente indicati di seguito, lo snus, i prodotti simili allo snus e il tabacco da masticare non contengono ingredienti che rappresentano un rischio per la salute umana.

## **Additivi**

**Sezione 4** Solo gli additivi alimentari elencati nell'allegato del presente regolamento possono essere inclusi nello snus e nel tabacco da masticare. Le condizioni d'uso sono specificate nell'allegato.

Gli additivi alimentari sono utilizzati per le funzioni di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1333/2008 e sono conformi alle specifiche applicabili a tale additivo alimentare conformemente al regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

## **Aromi**

**Sezione 5** Solo gli aromi, compresi gli aromatizzanti di affumicatura e i prodotti alimentari con proprietà aromatizzanti che possono essere utilizzati negli alimenti, possono essere inclusi nello snus e nel tabacco da masticare per conferire o modificarne l'odore o il sapore.

## **Nuovi alimenti**

**Sezione 6** Gli alimenti di cui al regolamento (CE) n. 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il

regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione, possono essere inclusi nello snus e nel tabacco da masticare, se sono autorizzati a norma di tale regolamento.

## **Acqua**

**Sezione 7** L'acqua utilizzata per la produzione e la preparazione dello snus, dei prodotti simili allo snus e del tabacco da masticare è conforme ai requisiti stabiliti nel regolamento dell'Agenzia nazionale svedese per l'alimentazione (LIVSFS 2022:12) sull'acqua potabile.

## **Agenti inquinanti**

**Sezione 8** Lo snus, i prodotti simili allo snus e il tabacco da masticare non contengono:

- piombo in quantità superiori a 3 mg/kg;
- aflatossine B<sup>1</sup>; B<sup>2</sup>; G<sup>1</sup> e G<sup>2</sup> (in totale) in quantità superiori a 0,005 mg/kg; oppure
- benzo[a]pirene in quantità superiori a 0,003 mg/kg di peso secco.

Anche lo snus e il tabacco da masticare non contengono nitrosammine specifiche del tabacco NNN e NNK (in totale) in quantità superiori a 2 mg/kg di peso secco.

Il peso a secco è determinato con un metodo stabilito che ha dimostrato di determinare con precisione tale contenuto.

## **Igiene**

**Sezione 9** Gli operatori impegnati nella fabbricazione di snus, prodotti simili allo snus o tabacco da masticare, se necessario per mantenere livelli di igiene soddisfacenti, sono conformi all'allegato I del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari come segue:

1. requisiti generali per i locali nel capo I;
2. requisiti specifici per i locali nel capo II;
3. trasporti nel capo IV, a eccezione del punto 4;
4. attrezzature nel capo V;
5. rifiuti alimentari nel capo VI;
6. approvvigionamento idrico nel capo VII;
7. igiene personale nel capo VIII;
8. prodotti alimentari nel capo IX, punti da 1 a 5; e
9. formazione nel capo XII.

## **Analisi dei pericoli e punti critici di controllo**

**Sezione 10** Gli operatori impegnati nella fabbricazione di snus, prodotti simili allo snus o tabacco da masticare, se necessario per conformarsi ai requisiti del presente regolamento:

1. istituiscono, attuano e mantengono una o più procedure permanenti basate sui principi HACCP (analisi dei pericoli e punti critici di controllo), conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
2. garantiscono che tutta la documentazione redatta che descrive le procedure di cui al punto 1 sia aggiornata; e
3. conservano la documentazione e i registri per un periodo di tempo adeguato.

## **Materiali e oggetti a contatto con snus, prodotti simili allo snus e tabacco da masticare**

**Sezione 11** I materiali e gli oggetti che vengono a contatto con lo snus, prodotti simili allo snus e tabacco da masticare soddisfano i requisiti per la composizione e le proprietà dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti.

## **Informazioni sull'imballaggio**

**Sezione 12** Le seguenti informazioni sono fornite sulle confezioni di snus, dei prodotti simili allo snus e del tabacco da masticare fornite direttamente al consumatore:

1. quantità netta in grammi;
2. data di fabbricazione;
3. istruzioni di conservazione, se la conservazione è importante per il periodo di validità;
4. nome e indirizzo del fabbricante, del confezionatore o del venditore.  
L'indirizzo può essere sostituito dal sito web o dal numero di telefono del fabbricante, del confezionatore o del venditore all'interno della Svezia.

**Sezione 13** La denominazione del prodotto, vale a dire "snus" o "tabacco da masticare", è sugli imballaggi di tali prodotti messi direttamente a disposizione del consumatore.

Una denominazione commerciale, un marchio o un nome inventato non possono essere utilizzati al posto della designazione del prodotto.

**Sezione 14** Un elenco di tutti gli ingredienti inclusi nel prodotto in ordine decrescente di peso (elenco degli ingredienti) è fornito sulla confezione dei prodotti simili allo snus senza nicotina messi direttamente a disposizione del consumatore.

**Sezione 15** Le informazioni da fornire sulla confezione dello snus, dei prodotti simili allo snus e del tabacco da masticare in conformità con le sezioni 12-14 sono in svedese. Può essere utilizzata un'altra lingua se differisce dallo svedese solo leggermente.

Le informazioni sono inoltre essere molto visibili, chiaramente leggibili, permanenti e di facile comprensione.

### **Tracciabilità**

**Sezione 16** Lo snus, i prodotti simili allo snus e il tabacco da masticare, nonché gli ingredienti ivi inclusi, sono tracciabili in tutte le fasi della rispettiva catena di produzione, trasformazione e distribuzione.

Gli operatori impegnati nella fabbricazione dello snus, di prodotti simili allo snus o del tabacco da masticare dispongono di sistemi e procedure per identificare i soggetti da cui hanno ottenuto ingredienti destinati o che possono essere inclusi nello snus, nei prodotti simili allo snus o nel tabacco da masticare, nonché tutti i soggetti che hanno ottenuto i loro prodotti, ma non i consumatori.

### **Registrazione**

**Sezione 17** Gli operatori impegnati nella fabbricazione di snus, prodotti simili allo snus o tabacco da masticare notificano per iscritto i loro stabilimenti di produzione all'autorità competente al fine di registrare gli stabilimenti di cui alla sezione 23 dell'ordinanza alimentare (2006:813).

**Sezione 18** Le notifiche per la registrazione degli stabilimenti di produzione contengono almeno le seguenti informazioni sull'operatore e sullo stabilimento:

1. nome e recapiti;
2. numero di identificazione aziendale, numero di identità personale, numero di coordinamento o, in assenza di tali dati, per una persona stabilita in un altro paese all'interno dello Spazio economico europeo (SEE), i dati identificativi corrispondenti;
3. informazioni sui locali, sullo spazio o sul luogo in cui devono essere condotte le operazioni;
4. una descrizione della natura e della portata dell'operazione;
5. se del caso, informazioni sulla durata dell'operazione.

Su richiesta, l'operatore fornisce anche le informazioni supplementari necessarie per la gestione della notifica.

**Sezione 19** Le operazioni condotte in uno stabilimento da notificare per la registrazione possono iniziare una volta che l'autorità lo ha registrato. Tuttavia se l'autorità non ha ancora registrato lo stabilimento, le operazioni possono iniziare due settimane dopo la ricezione della notifica da parte della medesima.

## **Obbligo d'informazione**

**Sezione 20** Gli operatori impegnati nella produzione di snus, prodotti simili allo snus o tabacco da masticare garantiscono che l'autorità disponga di informazioni aggiornate sugli stabilimenti registrati, anche notificando all'autorità eventuali modifiche significative delle sue operazioni e le chiusure degli stabilimenti esistenti.

---

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024.
2. Il presente regolamento abroga il regolamento dell'Agenzia nazionale svedese per l'alimentazione (LIVSFS 2012:6) sullo snus e sul tabacco da masticare.
3. Per gli operatori impegnati nella fabbricazione di prodotti simili allo snus, le disposizioni relative alla registrazione di cui alle sezioni 17-19 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024. Tuttavia la disposizione di cui alla sezione 19 non si applica alle operazioni iniziate prima del 1° luglio 2024.
4. Le confezioni di prodotti simili allo snus, non conformi alle disposizioni delle sezioni 12, 14 e 15, possono essere messe a disposizione dei consumatori sul mercato svedese fino all'esaurimento delle scorte, purché siano state immesse sul mercato o etichettate prima del 1° luglio 2024.
5. Lo snus o il tabacco da masticare contenenti biossido di titanio (E 171) possono essere messi a disposizione dei consumatori sul mercato svedese fino all'esaurimento delle scorte, purché siano stati immessi sul mercato o confezionati prima del 1° luglio 2024.

ANNICA SOHLSTRÖM

Elin Häggqvist  
(Affari giuridici)

## **Additivi alimentari autorizzati ai fini della sezione 4**

**Condizioni.** Se di seguito non viene indicato alcun tenore massimo, gli additivi alimentari possono essere utilizzati in base al principio *quantum satis*, vale a dire che non è fissato alcun tenore massimo per l'uso. Tuttavia gli additivi alimentari devono essere utilizzati conformemente alle buone pratiche di fabbricazione, in quantità non superiore a quella necessaria per ottenere l'effetto desiderato e a condizione che i consumatori non siano indotti in errore.

<b>Numero E</b>	<b>Nome e condizioni</b>
E 101	i) Riboflavina ii) Riboflavina 5-fosfato
E 140	Clorofille e clorofilline
E 141	Complessi di rame di clorofille e clorofilline
E 150a	Caramello semplice
E 150b	Caramello solfito caustico
E 150c	Caramello, processo di ammoniaca
E 150d	Caramello solfito ammoniacale
E 153	Carbo medicinalis (carbone vegetale)
E 160a	Caroteni
E 160c	Estratto di paprica, capsantina, capsorubina
E 162	Rosso di barbabietola, betanina
E 163	Antociani
E 170	Carbonato di calcio
E 172	Ossidi di ferro e idrossidi di ferro
E 202	Sorbato di potassio max 2 g/kg
E 260	Acido acetico
E 261	Acetato di potassio
E 262	Acetati di sodio i) Acetato di sodio ii) Acetato di idrogeno di sodio (diacetato di sodio)
E 263	Acetato di calcio
E 270	Acido lattico
E 280-283	Acido propionico e propionati max 2 g/kg
E 290	Anidride carbonica
E 296	Acido malico

<b>Numero E</b>	<b>Nome e condizioni</b>
E 300	Acido ascorbico
E 301	Ascorbato di sodio
E 302	Ascorbato di calcio
E 304	Esteri dell'acido ascorbico con acidi grassi (i) Palmitato di ascorbile (ii) Stearato di ascorbile
E 306	Estratto ricco in tocoferolo
E 307	Alfatocoferolo
E 308	Gamma-tocoferolo
E 309	Delta-tocoferolo
E 319	Butilidrocchinone terziario (TBHQ); max 300 mg/kg
E 322	Lecitine
E 325	Lattato di sodio
E 326	Lattato di potassio
E 327	Lattato di calcio
E 330	Acido citrico
E 331	Citrati di sodio (i) Citrato monosodico (ii) Citrato disodico (iii) Citrato trisodico
E 332	Citrati di potassio (i) Citrato di monopotassio (ii) Citrato tripotassico
E 333	Citrati di calcio (i) Citrato monocalcico (ii) Citrato dicalcico (iii) Citrato tricalcico
E 334	Acido L-tartarico
E 335	Tartrati di sodio (i) Tartrato monosodico (ii) Tartrato disodico
E 336	Tartrati di potassio (i) Tartrato monopotassico (ii) Tartrato dipotassico
E 337	Tartrato di sodio e potassio
E 350	Malati di sodio (i) Malato di sodio (ii) Idrogenomalato di sodio
E 351	Malato di potassio

Numero E	Nome e condizioni
E 352	Malati di calcio (i) Malato di calcio (ii) Idrogenomalato di calcio
E 354	Tartrato di calcio
E 380	Citrato triammonico
E 400	Acido alginico
E 401	Alginato di sodio
E 402	Alginato di potassio
E 403	Alginato di ammonio
E 404	Alginato di calcio
E 406	Agar-agar
E 407	Carragenina (può essere standardizzata con zuccheri a condizione che ciò sia specificato in aggiunta al numero e alla designazione)
E 410	Alga Euchema trasformata (può essere standardizzata con zuccheri a condizione che ciò sia specificato in aggiunta al numero e alla designazione)
E 412	Gomme di carruba (non nella produzione di prodotti disidratati destinati a reidratarsi al momento dell'ingestione)
E 413	Gomma di guar (non nella produzione di prodotti disidratati destinati a reidratarsi al momento dell'ingestione)
E 414	Gomma adragante Gomma arabica (gomma di acacia)
E 415	Gomma xantana (non nella produzione di prodotti disidratati destinati a reidratarsi al momento dell'ingestione)
E 417	Gomma di tara (non nella produzione di prodotti disidratati destinati a reidratarsi al momento dell'ingestione)
E 418	Gomma di gellano
E 420	Sorbitolo max 100 g/kg
E 421	Mannitolo (non usato come dolcificante)
E 422	Glicerolo
E 425	Konjac max 10 g/kg i) Gomma di konjac ii) Glucomannano di konjac
E 440	Pectine (possono essere standardizzate con zuccheri a condizione che ciò sia specificato in aggiunta al numero e alla designazione) (i) Pectina (ii) Pectina amidata
E 460	Cellulosa (i) Cellulosa microcristallina (ii) Cellulosa in polvere
E 461	Metilcellulosa

E 462	Cellulosa etilica
E 463	Idrossipropilcellulosa

<b>Numero E</b>	<b>Nome e condizioni</b>
E 464	Idrossipropilmetilcellulosa
E 465	Metil-etilcellulosa
E 466	Carbossimetilcellulosa di sodio, gomma di cellulosa
E 469	Carbossimetilcellulosa idrolizzata enzimaticamente, gomma di cellulosa idrolizzata enzimaticamente
E 470a	Sali di sodio, potassio e calcio degli acidi grassi
E 470b	Sali di magnesio degli acidi grassi
E 471	Mono e digliceridi degli acidi grassi
E 472a	Esteri acetici acidi di mono e digliceridi degli acidi grassi
E 472b	Esteri lattici di mono e digliceridi degli acidi grassi
E 472c	Esteri citrici acidi di mono e digliceridi degli acidi grassi
E 472d	Esteri tartarici acidi di mono e digliceridi degli acidi grassi
E 472e	Esteri mono e diacetiltartarici di mono e digliceridi degli acidi grassi
E 472f	Esteri misti acetici e tartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi
E 500	Carbonati di sodio (i) Carbonato di sodio (ii) Idrogeno carbonato di sodio (iii) Sesquicarbonato di sodio
E 501	Carbonati di potassio (i) Carbonato di potassio (ii) Carbonato di idrogeno di potassio
E 503	Carbonati di ammonio (i) Carbonato di ammonio (ii) Carbonato acido di ammonio
E 504	Carbonati di magnesio (i) Carbonato di magnesio (ii) Idrossicarbonato di magnesio (Idrogenocarbonato di magnesio)
E 507	Acido cloridrico
E 508	Cloruro di potassio
E 509	Cloruro di calcio
E 511	Cloruro di magnesio
E 513	Acido solforico
E 514	Solfati di sodio (i) Solfato di sodio (ii) Idrogenosolfato di sodio
E 515	Solfati di potassio

E 516	(i) Solfato di potassio (ii) Idrogenosolfato di potassio Solfato di calcio
-------	--

Numero E	Nome e condizioni
E 524	Idrossido di sodio
E 525	Idrossido di potassio
E 526	Idrossido di calcio
E 527	Idrossido di ammonio
E 528	Idrossido di magnesio
E 529	Ossido di calcio
E 530	Ossido di magnesio
E 570	Acidi grassi
E 574	Acido gluconico
E 575	Gluconedeltalattone
E 576	Gluconato di sodio
E 577	Gluconato di potassio
E 578	Gluconato di calcio
E 640	Glicina e il suo sale di sodio
E 620	Acido glutammico
E 621	Glutammato monosodico
E 622	Glutammato monopotassico
E 623	Glutammato di calcio
E 624	Glutammato monoammonico
E 625	Diglutammato di magnesio
E 626	Acido guanilico
E 627	Guanilato disodico
E 628	Guanilato di dipotassio
E 629	Guanilato di calcio
E 630	Acido inosinico
E 631	Disodio inosinato
E 632	Inosinato dipotassico
E 633	Inosinato di calcio
E 634	5'-ribonucleotidi di calcio
E 635	5'-ribonucleotidi di disodio
E 901	Cera d'api, bianca e gialla; max 600 mg/kg
E 903	Cera carnauba max 200 mg/kg
E 904	Gommalacca; max 600 mg/kg
E 938	Argo
E 939	Elio

10 g/kg, singolarmente  
o in combinazione, espresso come  
acido glutammico

500 mg/kg, singolarmente  
o in combinazione, espresso come  
acido guanilico

max 600 mg/kg  
in totale

<b>Numero E</b>	<b>Nome e condizioni</b>
E 941	Azoto
E 942	Protossido di azoto
E 948	Ossigeno
E 949	Idrogeno
E 950	Acesulfame K max 4 g/kg
E 953	Isomalto (non usato come dolcificante)
E 954	Saccarina max 2,5 g/kg
E 965	Maltitolo (non usato come dolcificante) i) Maltitolo ii) Sciroppo di maltitolo
E 966	Lattitolo (non usato come dolcificante)
E 967	Xilitolo (non usato come dolcificante)
E 968	Eritritolo (non usato come dolcificante)
E 1103	Invertasi
E 1200	Polidestrosio
E 1201	Pirrolidone di polivinile, max. 30 g/kg
E 1404	Amido ossidato
E 1410	Fosfato di monoamido
E 1412	Fosfato di diamido
E 1413	Fosfato di diamido fosfatato
E 1414	Fosfato di diamido acetilato
E 1420	Acetato di amido
E 1422	Adipato di diamido acetilato
E 1440	Amido idrossipropilato
E 1442	Fosfato di amido idrossipropilato
E 1450	Ottenilsuccinato di amido di sodio
E 1451	Amido acetilato ossidato
E 1520	Glicole propilenico: max 40 g/kg